

## ALLEGATO II

### SEGNALAZIONE PER GLI EMITTENTI DI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ E GLI EMITTENTI DI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA – ISTRUZIONI

Indice

<b>PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>2</b>
<b>I. STRUTTURA .....</b>	<b>2</b>
<b>II. AMBITO DELLA SEGNALAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>PARTE II: FONDI PROPRI (S 09.01 E S 09.02) .....</b>	<b>4</b>
<b>III. OSSERVAZIONI GENERALI SUL MODELLO S 09.01 .....</b>	<b>4</b>
<b>IV. ISTRUZIONI RIGUARDANTI POSIZIONI SPECIFICHE DEL MODELLO S 09.01 .....</b>	<b>5</b>
<b>V. OSSERVAZIONI GENERALI SUL MODELLO S 09.02 .....</b>	<b>7</b>
<b>VI. ISTRUZIONI RIGUARDANTI POSIZIONI SPECIFICHE DEL MODELLO S 09.02 .....</b>	<b>8</b>
<b>PARTE III: FASCE DI SCADENZA DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ (S 03.03) .....</b>	<b>8</b>
<b>VII. OSSERVAZIONI GENERALI SUL MODELLO S 03.03 .....</b>	<b>9</b>
<b>VIII. ISTRUZIONI RIGUARDANTI POSIZIONI SPECIFICHE DEL MODELLO S 03.03 .....</b>	<b>10</b>
<b>PARTE IV: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ (S 10.01, S 10.02 E S 10.03).....</b>	<b>18</b>
<b>IX. OSSERVAZIONI GENERALI SUL MODELLO S 10.01 .....</b>	<b>18</b>
<b>X. ISTRUZIONI RIGUARDANTI POSIZIONI SPECIFICHE DEL MODELLO S 10.01 .....</b>	<b>19</b>
<b>XI. OSSERVAZIONI GENERALI SUL MODELLO S 10.02 .....</b>	<b>20</b>
<b>XII. ISTRUZIONI RIGUARDANTI POSIZIONI SPECIFICHE DEL MODELLO S 10.02 .....</b>	<b>22</b>
<b>XIII. OSSERVAZIONI GENERALI SUL MODELLO S 10.03 .....</b>	<b>23</b>
<b>XIV. ISTRUZIONI RIGUARDANTI POSIZIONI SPECIFICHE DEL MODELLO S 10.03 .....</b>	<b>24</b>

## PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

### I. Struttura

1. Il presente allegato contiene le istruzioni di compilazione dei modelli per gli emittenti.
2. Il presente allegato si riferisce ai diversi blocchi di modelli seguenti:
  - (a) fondi propri (S 09.01 e S 09.02);
  - (b) fasce di scadenza per la composizione della riserva di attività (S 03.03);
  - (c) informazioni aggiuntive per la valutazione della significatività (S 10.01, S 10.02 e S 10.03).
3. Per ciascun modello, se del caso, sono indicati i riferimenti giuridici. Nel presente allegato sono incluse ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di dati di ciascun blocco di modelli e istruzioni riguardanti posizioni specifiche.
4. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello; riga; colonna; asse z}. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe {modello; riga} e, ove applicabile, l'asse z.
5. Per tali modelli, se del caso, gli emittenti dovrebbero utilizzare le informazioni condivise dai prestatori di servizi per le cripto-attività.

### II. Ambito della segnalazione

6. Gli emittenti di token collegati ad attività e gli emittenti di token di moneta elettronica che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 (1).
7. Gli emittenti dovrebbero segnalare i blocchi di modelli applicabili di cui al presente allegato separatamente per ciascun token collegato ad attività o token di moneta elettronica soggetti agli obblighi di segnalazione.
8. Gli emittenti dovrebbero corredare i dati trasmessi delle seguenti informazioni:
  - (a) la data e il periodo di riferimento delle comunicazioni;
  - (b) la valuta utilizzata per le comunicazioni;
  - (c) per i soggetti giuridici, l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) dell'emittente e, per le persone fisiche, il numero ufficiale di identificazione nazionale applicabile nello Stato membro d'origine;

---

(1) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

- (d) il tipo di token, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punti 6) e 7), del regolamento (UE) 2023/1114, e il codice identificativo, il riferimento o nome del token, se disponibili, sulla base del White Paper pubblicato per il token in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/1114, che è oggetto delle comunicazioni presentate;
- (e) se la valuta di riferimento del token è esclusivamente una o più valute ufficiali; esclusivamente una o più valute diverse da quelle ufficiali; o sia una o più valute ufficiali che valute diverse da quelle ufficiali (una combinazione delle due opzioni precedenti);
- (f) se il token è stato classificato come significativo a norma dell'articolo 43 o dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2023/1114;
- (g) che l'emittente non ha ricevuto dai prestatori di servizi per le cripto-attività le informazioni di cui all'allegato III, secondo le istruzioni di cui all'allegato V dei presenti orientamenti, ove applicabile.

## **PARTE II: FONDI PROPRI (S 09.01 e S 09.02)**

### **III. Osservazioni generali sul modello S 09.01**

9. Il modello S 09.01, ove applicabile conformemente ai requisiti di cui agli articoli 35 e 58 del regolamento (UE) 2023/1114, contiene le informazioni relative ai fondi propri degli emittenti per il token oggetto della segnalazione. Gli emittenti che rientrano nell'ambito di applicazione di questo modello sono gli emittenti di token collegati ad attività, gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi e, laddove richiesto dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 58,

paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi.

IV. Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 09.01

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p><b><u>Importo minimo dei requisiti di fondi propri alla data di riferimento</u></b></p> <p>L'importo minimo dei requisiti di fondi propri alla data di riferimento, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 e, nel caso di token significativi, anche ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, di tale regolamento.</p>
0020	<p><b><u>Importo medio della riserva di attività</u></b></p> <p>L'importo medio della riserva di attività, quale definito all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114 e nelle norme di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, calcolato nei sei mesi precedenti la data di riferimento, secondo le specifiche di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, ossia («...per importo medio della riserva di attività si intende l'importo medio delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolato nei sei mesi precedenti»).</p>
0030	<p><b><u>Quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente</u></b></p> <p>Il quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114. Come ulteriormente specificato nello stesso articolo, tale importo («...è soggetto a revisione annuale e calcolato a norma dell'articolo 67, paragrafo 3») del regolamento (UE) 2023/1114.</p>
0040	<p><b><u>Importo dei fondi propri alla data di riferimento</u></b></p> <p>L'importo dei fondi propri calcolato alla data di riferimento, a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/1114.</p>
0050	<p><b><u>Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri</u></b></p> <p>Se applicabile, l'importo aggiuntivo richiesto dei requisiti di fondi propri, a norma dell'articolo 35, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2023/1114.</p>
0060	<p><b><u>Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri dovuti ai risultati delle prove di stress</u></b></p> <p>Se applicabile, l'importo aggiuntivo richiesto dei requisiti di fondi propri, a norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.</p>
0070	<p><b><u>Rapporto tra l'importo dei fondi propri e l'importo medio della riserva di attività</u></b></p> <p>L'importo dei fondi propri, come riportato nella riga 0040 di questo modello, diviso per l'importo medio della riserva di attività, quale definito all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114 e nelle norme di regolamentazione adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114.</p> <p>L'importo medio della riserva di attività da calcolare secondo le specifiche di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, ossia («...per importo medio della riserva di attività si intende l'importo medio delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolato nei sei mesi precedenti»).</p>

V. Osservazioni generali sul modello S 09.02

10. Il modello S 09.02, ove applicabile conformemente ai requisiti di cui agli articoli 35 e 58 del regolamento (UE) 2023/1114, contiene la composizione del capitale primario di classe 1 degli emittenti in relazione all'importo dei fondi propri disponibili relativo al token oggetto della segnalazione. Gli emittenti che rientrano nell'ambito di applicazione di questo modello sono gli emittenti di token collegati ad attività, gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi e, laddove richiesto dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento

(UE) 2023/1114, gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi.

VI. Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 09.02

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p><b><u>Capitale primario di classe 1</u></b></p> <p>In linea con l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, il capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (2). Questa voce deve essere riportata in questa riga senza alcuna deduzione.</p>
0020	<p><b><u>Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1</u></b></p> <p>In linea con l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, gli strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa voce deve essere riportata in questa riga senza alcuna deduzione.</p>
0030	<p><b><u>Utili non distribuiti</u></b></p> <p>In linea con l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, gli utili non distribuiti di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa voce deve essere riportata in questa riga senza alcuna deduzione.</p>
0040	<p><b><u>Altre componenti di conto economico complessivo accumulate</u></b></p> <p>In linea con l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, le altre componenti di conto economico complessivo accumulate di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa voce deve essere riportata in questa riga senza alcuna deduzione.</p>
0050	<p><b><u>Altre riserve</u></b></p> <p>In linea con l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, altre riserve di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa voce deve essere riportata in questa riga senza alcuna deduzione.</p>
0060	<p><b><u>Altri fondi ammissibili</u></b></p> <p>In linea con l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, qualsiasi altro fondo ammissibile non segnalato già nelle righe da 0020 a 0050 di questo modello, di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa voce deve essere riportata in questa riga senza alcuna deduzione.</p>
0070	<p><b><u>Deduzioni</u></b></p> <p>In linea con l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, le deduzioni di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 575/2013, senza l'applicazione delle soglie per l'esenzione di cui all'articolo 46, paragrafo 4, e all'articolo 48 del medesimo regolamento.</p>

**PARTE III: FASCE DI SCADENZA DELLA RISERVA DI ATTIVITÀ (S 03.03)**

## VII. Osservazioni generali sul modello S 03.03

11. Le attività, gli afflussi e i deflussi rilevanti, come descritti nelle pertinenti righe del presente modello, dovrebbero essere ripartiti nelle dodici fasce temporali, così come precisate nelle relative colonne di questo modello, in base alla loro durata contrattuale residua rispetto alla data di riferimento per le comunicazioni, con giorni, settimane e mesi riferiti, rispettivamente, ai giorni lavorativi, alle settimane di calendario e ai mesi di calendario. Anche i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo che possono essere risolti e le liquidità che possono essere ritirate, dando preavviso del periodo corrispondente a ciascuna fascia temporale, dovrebbero essere aggiunti in questa riga.
12. Gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica dovrebbero riportare il valore di mercato, o l'importo, ove applicabile, delle attività, degli afflussi e dei deflussi. Il valore di mercato riportato:
  - (a) dovrebbe tenere conto dei deflussi e degli afflussi che si verificherebbero in caso di chiusura anticipata della copertura, compresi i derivati di copertura della differenza tra la variazione del valore di mercato delle attività di riserva e la variazione del valore di mercato delle attività cui il token è collegato;
  - (b) non dovrebbe tenere conto dei coefficienti di scarto regolamentari.
13. In generale, gli emittenti dovrebbero comunicare valori positivi in tutto il modello, anche in presenza di eccezioni nel caso dei derivati dalla riga 0480 alla riga 0540, in cui devono essere comunicati i valori compensati delle componenti dei derivati.
14. Le attività comunicate nelle righe da 0010 a 0180 non dovrebbero tenere conto del meccanismo di liquidazione quale definito all'articolo 6 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
15. Gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica che non sono significativi e che non sono stati tenuti a rispettare l'obbligo di riserva di attività di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 dovrebbero comunicare in questo modello i dati relativi all'importo dei depositi presso enti creditizi e il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi che dovrebbero detenere conformemente all'articolo 54, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114. In tali casi, i riferimenti alla riserva di attività nelle istruzioni per le righe specifiche di questo modello non dovrebbero essere presi in considerazione e gli emittenti che rientrano nell'ambito di applicazione dovrebbero tenere conto dei requisiti derivanti dal suddetto articolo 54, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114.
16. Gli emittenti dovrebbero segnalare tutti gli elementi di questo modello nella valuta utilizzata per le comunicazioni, indipendentemente dalla loro denominazione effettiva. A tal fine, gli elementi che non sono denominati nella valuta utilizzata per le comunicazioni dovrebbero essere convertiti in tale valuta utilizzando il tasso di cambio

---

(<sup>2</sup>) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 1-337).

a pronti della BCE applicabile alla data di riferimento per le comunicazioni. Inoltre gli emittenti dovrebbero comunicare separatamente gli elementi del modello denominati nella stessa valuta, che presentano nella loro valuta di denominazione impostando di conseguenza il corrispondente valore dell'asse z.

VIII. Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 03.03

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<b><u>Fino a un giorno</u></b> Le attività, gli afflussi e i deflussi rilevanti con una durata contrattuale residua individuale non superiore a un giorno rispetto alla data di riferimento per le comunicazioni.
0020	<b><u>Tra 1 e 5 giorni</u></b> Le attività, gli afflussi e i deflussi rilevanti con una durata residua individuale superiore a un giorno e inferiore o pari a cinque giorni rispetto alla data di riferimento per le comunicazioni.
0030	<b><u>Tra 5 giorni e 2 settimane</u></b> Le attività, gli afflussi e i deflussi rilevanti con una durata residua individuale superiore a cinque giorni e inferiore o pari a due settimane rispetto alla data di riferimento per le comunicazioni.
0040	<b><u>Tra 2 e 3 settimane</u></b> Le attività, gli afflussi e i deflussi rilevanti con una durata residua individuale superiore a due settimane e inferiore o pari a tre settimane rispetto alla data di riferimento per le comunicazioni.
0050	<b><u>Tra 3 settimane e 1 mese</u></b> Le attività, gli afflussi e i deflussi rilevanti con una durata residua individuale superiore a tre settimane e inferiore o pari a un mese rispetto alla data di riferimento per le comunicazioni.
0060	<b><u>Tra 1 e 2 mesi</u></b> Le attività, gli afflussi e i deflussi rilevanti con una durata residua individuale superiore a un mese e inferiore o pari a due mesi rispetto alla data di riferimento per le comunicazioni.
0070	<b><u>Tra 2 e 3 mesi</u></b> Le attività, gli afflussi e i deflussi rilevanti con una durata residua individuale superiore a due mesi e inferiore o pari a tre mesi rispetto alla data di riferimento per le comunicazioni.
0080	<b><u>Tra 3 e 6 mesi</u></b>

	Le attività, gli afflussi e i deflussi rilevanti con una durata residua individuale superiore a tre mesi e inferiore o pari a sei mesi rispetto alla data di riferimento per le comunicazioni.
0090	<b><u>Tra 6 e 12 mesi</u></b> Le attività, gli afflussi e i deflussi rilevanti con una durata residua individuale superiore a sei mesi e inferiore o pari a dodici mesi rispetto alla data di riferimento per le comunicazioni.
0100	<b><u>Tra 12 e 36 mesi</u></b> Le attività, gli afflussi e i deflussi rilevanti con una durata residua individuale superiore a dodici mesi e inferiore o pari a trentasei mesi rispetto alla data di riferimento per le comunicazioni.
0110	<b><u>Tra 36 e 60 mesi</u></b> Le attività, gli afflussi e i deflussi rilevanti con una durata residua individuale superiore a trentasei mesi e inferiore o pari a sessanta mesi rispetto alla data di riferimento per le comunicazioni.
0120	<b><u>Oltre 60 mesi</u></b> Le attività, gli afflussi e i deflussi rilevanti con una durata residua individuale superiore a sessanta mesi rispetto alla data di riferimento per le comunicazioni.

Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<b><u>Monete e banconote</u></b> L'importo totale delle monete e delle banconote nella riserva di attività.
0020	<b><u>Depositi presso enti creditizi</u></b> L'importo dei depositi nella riserva di attività detenuti presso enti creditizi.
0030	<b><u>Classe di merito di credito 1</u></b> L'importo dei depositi presso enti creditizi di cui alla riga 0020 a cui è stata assegnata la classe di merito di credito 1 da un'ECAI prescelta.
0040	<b><u>Classe di merito di credito 2</u></b> L'importo dei depositi presso enti creditizi di cui alla riga 0020 a cui è stata assegnata la classe di merito di credito 2 da un'ECAI prescelta.
0050	<b><u>Classe di merito di credito 3</u></b> L'importo dei depositi presso enti creditizi di cui alla riga 0020 a cui è stata assegnata la classe di merito di credito 3 da un'ECAI prescelta.
0060	<b><u>Classe di merito di credito 4+</u></b>

	L'importo dei depositi presso enti creditizi di cui alla riga 0020 a cui è stata assegnata la classe di merito di credito 4 o peggiore da un'ECAI prescelta.
0070	<b><u>Senza classe di merito di credito assegnata da un'ECAI</u></b> L'importo dei depositi presso enti creditizi di cui alla riga 0020 senza una classe di merito di credito assegnata da un'ECAI prescelta.
0080	<b><u>Merci</u></b> Il valore di mercato delle merci o delle quote in fondi che investono in merci al fine di tracciare il prezzo delle merci di riferimento, detenute nella riserva di attività.
0090	<b><u>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali</u></b> L'importo del valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi nella riserva di attività quali definiti all'articolo 2 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione <sup>(3)</sup> .
0100	<b><u>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali</u></b> Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi nella riserva di attività quali definiti all'articolo 2 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni centrali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
0110	<b><u>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali/autorità locali</u></b> Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi nella riserva di attività quali definiti all'articolo 2 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 10, para
0120	<b><u>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico</u></b> Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi nella riserva di attività quali definiti all'articolo 2 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pagg. 1-36).

0130	<p><b><u>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da enti creditizi (protetti da amministrazioni degli Stati membri, finanziatori di prestiti agevolati)</u></b></p> <p>Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi nella riserva di attività quali definiti all'articolo 2 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 emessi da enti creditizi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
0140	<p><b><u>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali</u></b></p> <p>Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi nella riserva di attività quali definiti all'articolo 2 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
0150	<p><b><u>Quote qualificate di OIC</u></b></p> <p>Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi nella riserva di attività, quali definiti all'articolo 2 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, che rappresentano azioni o quote di OIC di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. In questa riga dovrebbe essere altresì indicato il valore di mercato delle quote di OICVM di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.</p>
0160	<p><b><u>Obbligazioni garantite di qualità elevatissima</u></b></p> <p>Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi nella riserva di attività quali definiti all'articolo 2 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114 che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
0170	<p><b><u>Altri strumenti finanziari altamente liquidi, che tracciano le attività di riferimento</u></b></p> <p>Il valore di mercato degli strumenti finanziari altamente liquidi nella riserva di attività che tracciano le attività di riferimento, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.</p>
0180	<p><b><u>Altre attività di riserva</u></b></p> <p>L'importo/valore di mercato di qualsiasi altra attività inclusa nella riserva di attività di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114.</p>

0190	<b><u>Contratti di vendita con patto di riacquisto passivo</u></b>
0200	<b><u>Afflussi di cassa</u></b> L'importo degli afflussi di cassa derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto passivo.
0210	<b><u>Deflussi relativi a garanzie reali</u></b> Il valore di mercato dei deflussi relativi a garanzie reali derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto passivo.
0220	<b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b> Il valore di mercato delle garanzie reali ricevute nell'ambito di contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, come comunicato nelle righe da 0090 a 0150.
0230	<b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b> Il valore di mercato delle garanzie reali ricevute nell'ambito di contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, come comunicato nella riga 0160.
0240	<b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b> Il valore di mercato delle garanzie reali ricevute nell'ambito di contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, come comunicato nella riga 0170.
0250	<b><u>Altre attività di riserva</u></b> Il valore di mercato delle garanzie reali ricevute nell'ambito di contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, come comunicato nella riga 0180.
0260	<b><u>Altre attività (attività non di riserva)</u></b> Il valore di mercato delle garanzie reali ricevute nell'ambito di contratti di vendita con patto di riacquisto passivo non inclusi nelle attività di riserva.
0270	<b><u>Contratti di vendita con patto di riacquisto</u></b>
0280	<b><u>Deflussi di cassa</u></b> L'importo dei deflussi di cassa derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto.
0290	<b><u>Afflussi relativi a garanzie reali</u></b> Il valore di mercato degli afflussi relativi a garanzie reali derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto.

0300	<p><b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali costituite in contratti di vendita con patto di riacquisto che, se non vincolate, si qualificerebbero come attività di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.</p>
0310	<p><b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali costituite in contratti di vendita con patto di riacquisto che, se non vincolate, si qualificerebbero come attività di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.</p>
0320	<p><b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali costituite in contratti di vendita con patto di riacquisto che, se non vincolate, si qualificerebbero come attività di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.</p>
0330	<p><b><u>Altre attività di riserva</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali costituite in contratti di vendita con patto di riacquisto che, se non vincolate, si qualificerebbero come attività di riserva diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ai punti i), ii) o iii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.</p>
0340	<p><b><u>Altre attività (attività non di riserva)</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali costituite in contratti di vendita con patto di riacquisto che non sarebbero ammissibili come attività di riserva, anche se non vincolate.</p>
0350	<p><b><u>Swap con garanzie reali</u></b></p>
0360	<p><b><u>Deflussi relativi a garanzie reali</u></b></p> <p>Il valore di mercato dei deflussi relativi a garanzie reali derivante da swap con garanzie reali.</p>

0370	<p><b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in swap con garanzie reali, come comunicato nelle righe da 0090 a 0150.</p>
0380	<p><b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in swap con garanzie reali, come comunicato nella riga 0160.</p>
0390	<p><b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in swap con garanzie reali, come comunicato nella riga 0170.</p>
0400	<p><b><u>Altre attività di riserva</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in swap con garanzie reali, come comunicato nella riga 0180.</p>
0410	<p><b><u>Altre attività (attività non di riserva)</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in swap con garanzie reali che non sono inclusi nelle attività di riserva.</p>
0420	<p><b><u>Afflussi relativi a garanzie reali</u></b></p> <p>Il valore di mercato degli afflussi relativi a garanzie reali derivanti da swap con garanzie reali.</p>
0430	<p><b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali costituite in contratti di vendita con patto di riacquisto che, se non vincolate, si qualificherebbero come attività di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.</p>
0440	<p><b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali costituite in contratti di vendita con patto di riacquisto che, se non vincolate, si qualificherebbero come attività di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle norme tecniche di</p>

	regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
0450	<p><b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali costituite in contratti di vendita con patto di riacquisto che, se non vincolate, si qualificherebbero come attività di riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.</p>
0460	<p><b><u>Altre attività di riserva</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali costituite in contratti di vendita con patto di riacquisto che, se non vincolate, si qualificherebbero come altre attività di riserva.</p>
0470	<p><b><u>Altre attività (attività non di riserva)</u></b></p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali costituite in contratti di vendita con patto di riacquisto che non sarebbero ammissibili come attività di riserva, anche se non vincolate.</p>
0480	<p><b><u>Derivati di copertura</u></b></p> <p>Deflussi netti o afflussi netti che si verificherebbero in caso di chiusura anticipata di derivati di copertura di strumenti finanziari altamente liquidi, di cui all'articolo 4 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, o derivati di copertura relativi alle attività cui sono collegati i token di cui all'articolo 3 delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.</p> <p>Tali deflussi netti o afflussi netti dovrebbero essere inclusi nel valore di mercato delle voci segnalate come attività di riserva in questo modello.</p>
0490	<p><b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b></p> <p>L'importo dei derivati di copertura comunicato nella riga 0480 quando l'elemento coperto è previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.</p>
0500	<p><b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b></p> <p>L'importo dei derivati di copertura comunicato nella riga 0480 quando l'elemento coperto è previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle norme</p>

	tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
0510	<b><u>Attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114</u></b> L'importo dei derivati di copertura segnalato nella riga 0480 quando l'elemento coperto è previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.
0520	<b><u>Merci</u></b> L'importo dei derivati di copertura segnalato nella riga 0480 quando l'elemento coperto è una merce.
0530	<b><u>Altre attività di riserva</u></b> L'importo dei derivati di copertura segnalato nella riga 0480 se l'elemento coperto è costituito da altre attività di riserva diverse da quelle previste nelle righe 0490, 0500, 0510 o 0520.
0540	<b><u>Derivati non di copertura</u></b> I deflussi netti o gli afflussi netti che si verificherebbero in caso di chiusura anticipata di tutti gli strumenti derivati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014 <sup>(4)</sup> non concepiti come coperture di attività di riserva.
asse z	Riferimenti giuridici e istruzioni
Valuta	L'emittente dovrebbe indicare quale valuta è pertinente conformemente al paragrafo 16 per il modello presentato.

#### PARTE IV: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ (S 10.01, S 10.02 e S 10.03)

##### IX. Osservazioni generali sul modello S 10.01

17. Il modello S 10.01 contiene le informazioni necessarie per la valutazione della significatività ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2023/1114 e del regolamento delegato (UE) 2024/1506 della Commissione <sup>(5)</sup>, che non sono

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2024/1506 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando taluni criteri per classificare i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica come significativi (GU L 2024/1506 del 30.5.2024).

contemplate da altri modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione <sup>(6)</sup> o da altre parti di cui a questo allegato dei presenti orientamenti.

X. Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 10.01

Righe	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p><b><u>Capitalizzazione di mercato del token all'interno dell'UE</u></b></p> <p>Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114, la capitalizzazione di mercato del token alla fine del periodo di riferimento.</p> <p>Deve essere comunicata solo la capitalizzazione di mercato del token all'interno dell'UE.</p> <p>Nei casi in cui lo stesso token sia emesso da vari emittenti nell'UE o al di fuori dell'UE, la capitalizzazione di mercato all'interno dell'UE del token emesso da tutti gli emittenti, nell'UE o al di fuori dell'UE, dovrebbe essere segnalata qui.</p>
0020	<p><b><u>Capitalizzazione di mercato del token su scala internazionale al di fuori dell'UE</u></b></p> <p>Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1114 e come ulteriormente specificato dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2024/1506 della Commissione, la capitalizzazione di mercato del token su scala internazionale alla fine del periodo di riferimento.</p> <p>Deve essere segnalata solo la capitalizzazione di mercato del token al di fuori dell'UE.</p> <p>Nei casi in cui lo stesso token sia emesso da vari emittenti nell'UE o al di fuori dell'UE, la capitalizzazione di mercato al di fuori dell'UE del token emesso da tutti gli emittenti, nell'UE o al di fuori dell'UE, dovrebbe essere segnalata qui.</p>
0030	<p><b><u>La designazione dell'emittente come <i>gatekeeper</i> dei «servizi di piattaforma di base» a norma del regolamento (UE) 2022/1925 <sup>(7)</sup></u></b></p> <p>L'indicazione dell'emittente, se i criteri di significatività specificati all'articolo 43, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1114 sono soddisfatti o meno.</p> <p>Valore «Sì» o «No» da riportare in questa cella.</p>
0040	<p><b><u>Emissione di altri token collegati ad attività o di token di moneta elettronica</u></b></p>

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione, del 20 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione concernente i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro (GU L 2024/2902 del 28.11.2024).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pagg. 1-66).

	L'indicazione dell'emittente, se in base ai criteri di significatività di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2023/1114 l'emittente emette più di un token collegato ad attività e/o di un token di moneta elettronica. Valore «Si» o «No» da riportare in questa cella.
0050	<b><u>Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte dell'emittente</u></b> L'indicazione dell'emittente, se in base ai criteri di significatività di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2023/1114 l'emittente presta almeno un servizio per le cripto-attività. Valore «Si» o «No» da riportare in questa cella.

18.

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<b><u>Importo</u></b> Importo da segnalare come definito per le righe 0010 e 0020 di questo modello.
0020	<b><u>Si/No</u></b> I valori «Si» o «No» da riportare, seguendo le specifiche fornite per le righe 0030-0050 di questo modello.

#### XI. Osservazioni generali sul modello S 10.02

19. Il modello S 10.02 contiene ulteriori informazioni necessarie per la valutazione della significatività ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2023/1114 e del regolamento delegato (UE) 2024/1506 della Commissione, che non sono contemplate da altri modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 della Commissione o da altre parti di cui a questo allegato dei presenti orientamenti.
20. Per questo modello dovrebbero essere prese in considerazione anche le seguenti specifiche:
- (a) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) 2023/1114 si intende per «partecipazione qualificata» la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE <sup>(8)</sup>, rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un'influenza significativa sulla gestione

<sup>(8)</sup> Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pagg. 38-57).

dell'emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le crypto-attività in cui si detiene la partecipazione.

- (b) Per quanto riguarda i token collegati ad attività emessi da soggetti giuridici diversi dagli enti creditizi, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2023/1114 qualsiasi persona fisica o giuridica, o combinazione di tali persone che agisca di concerto, che intenda acquisire, direttamente o indirettamente («candidato acquirente»), una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività o aumentare, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che l'emittente del token collegato ad attività divenga la sua filiazione, lo notifica per iscritto all'autorità competente di detto emittente, indicando l'entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114. In modo equivalente, ai sensi della stessa disposizione, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività dovrebbe comunicare per iscritto la propria decisione all'autorità competente prima di cedere tale partecipazione, indicandone l'entità. Tale persona dovrebbe informare l'autorità competente anche qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 %, oppure che l'emittente del token collegato ad attività cessi di essere una sua filiazione.
- (c) Per quanto riguarda i token collegati ad attività emessi da enti creditizi, le notifiche di acquisizioni o cessioni di partecipazioni qualificate alle autorità competenti sono disciplinate dal quadro normativo CRR/CRD <sup>(9)</sup>
- (d) Per quanto riguarda i token di moneta elettronica emessi dagli istituti di moneta elettronica, l'articolo 3 della direttiva 2009/110/CE <sup>(10)</sup> stabilisce norme equivalenti per la notifica alle autorità competenti delle acquisizioni e delle cessioni di partecipazioni qualificate.
21. Il numero di righe da riportare per questi modelli dipende dalle istruzioni di cui sopra e da ulteriori specifiche, se necessario.

---

<sup>(9)</sup> [Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.](#) (GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 338-436).

<sup>(10)</sup> Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009).

XII. Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 10.02

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p><b><u>Nome della persona fisica/giuridica</u></b></p> <p>Il nome della persona fisica o giuridica che rientra nell'ambito di applicazione, a seconda del valore dell'asse z per il modello.</p>
0020	<p><b><u>Codice</u></b></p> <p>Il codice dell'ente che rientra nell'ambito di applicazione, ad esempio il numero di identificazione nazionale per le persone fisiche o l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche oppure qualsiasi altro identificativo ufficiale applicabile disponibile, a seconda del valore dell'asse z per il modello. Se è disponibile un LEI, <u>dovrebbe</u> essere indicato.</p>
0030	<p><b><u>Tipo di codice</u></b></p> <p>Il tipo di codice riportato nella colonna 0020 per il soggetto in questione.</p> <p>Tipi di codici per le persone giuridiche e per le persone fisiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. identificativo del soggetto giuridico (codice LEI)</li> <li>2. numero di registrazione nazionale ufficiale o identificativo unico europeo (EUID) messo a disposizione a norma della direttiva (UE) 2017/1132 <sup>(11)</sup></li> <li>3. numero di registrazione fiscale ufficiale</li> <li>4. numero di identificazione nazionale</li> <li>5. codice di identificazione fiscale nazionale</li> <li>6. numero di passaporto</li> <li>7. altro tipo di numero di identificazione</li> </ol> <p>Il tipo di codice dovrebbe essere sempre indicato.</p>
0040	<p><b><u>Tipo di ente</u></b></p> <p>Il tipo di ente che rientra nell'ambito di applicazione, se del caso, a seconda del soggetto che rientra nell'ambito di applicazione e del valore dell'asse z per il modello. Utilizzare il seguente elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• G-SII</li> <li>• O-SII</li> <li>• Grande ente (diverso da G-SII o O-SII)</li> <li>• Altro (enti regolari ed enti piccoli e non complessi)</li> </ul>
0050	<p><b><u>Importo/Valore di mercato</u></b></p>

<sup>(11)</sup> Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

	L'importo o il valore di mercato della partecipazione, a seconda del valore dell'asse z per il modello.
0060	<b><u>In percentuale del totale delle partecipazioni</u></b> La percentuale del valore comunicato nella colonna 0040 di questo modello rispetto al totale delle partecipazioni pertinenti.

asse z	Riferimenti giuridici e istruzioni
Possessori/ partecipazioni qualificati	L'emittente dovrebbe presentare modelli separati per ciascuna delle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Possessori qualificati principali</li> <li>▪ Acquisizioni di partecipazioni qualificate</li> <li>▪ Cessioni di partecipazioni qualificate</li> </ul>

### XIII. Osservazioni generali sul modello S 10.03

22. Il modello S 10.03 contiene le informazioni sul numero medio e sul valore aggregato medio delle operazioni giornaliere durante il periodo di riferimento che sono associate a usi come mezzo di scambio e considerate un afflusso verso l'UE o un deflusso dall'UE. Le informazioni fornite con questo modello saranno rilevanti per la valutazione della significatività ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), e come ulteriormente specificato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2024/1506 della Commissione.
23. Ai fini del presente modello, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione le operazioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2023/1114 e ulteriormente specificate nelle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114 come operazioni associate a usi come mezzo di scambio.
24. Questo modello dovrebbe seguire i requisiti, la metodologia e l'ambito di applicazione stabiliti dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, ad eccezione delle seguenti specifiche:
- (a) per questo modello, i token che rientrano nell'ambito di applicazione dovrebbero essere tutti i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica, compresi i token di moneta elettronica che fanno riferimento a una valuta dell'UE;
  - (b) per questo modello, il beneficiario o l'ordinante dell'operazione sono ubicati all'interno dell'UE. Quando è l'ordinante a essere ubicato nell'UE, tali operazioni devono essere prese in considerazione per la riga 0020 Deflussi dall'UE. Quando è il

beneficiario a essere ubicato nell'UE, tali operazioni devono essere prese in considerazione per la riga 0010 Afflussi verso l'UE.

(c) Per questo modello non è richiesta la ripartizione per area monetaria unica.

XIV. Istruzioni riguardanti posizioni specifiche del modello S 10.03

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<b><u>Afflussi verso l'UE</u></b> Le operazioni in cui il beneficiario dell'operazione è ubicato nell'UE e l'ordinante dell'operazione è ubicato al di fuori dell'UE.
0020	<b><u>Deflussi dall'UE</u></b> Le operazioni in cui l'ordinante dell'operazione è ubicato nell'UE e il beneficiario dell'operazione è ubicato al di fuori dell'UE.

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<b><u>Numero</u></b> Il numero medio delle operazioni giornaliere, calcolato dividendo il numero totale delle operazioni oggetto di segnalazione nel periodo di riferimento per il numero di giorni di calendario del periodo di riferimento.
0020	<b><u>Importo</u></b> Il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere, calcolato dividendo la somma dei valori di tutte le operazioni oggetto di segnalazione nel periodo di riferimento per il numero di giorni di calendario del periodo di riferimento.